



COMUNE DI ANGHIARI

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N. 57/31.08.2020

OGGETTO: OBBLIGO UTILIZZO DELLA MASCHERINA NELL'AREA DI MERCATO.
OBBLIGO DI UTILIZZO NELLE AREE INTERESSATE DA MANIFESTAZIONI
ED EVENTI PUBBLICI.

---=o0o=---

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 Gennaio 2020", con cui ha prorogato dal 31 Luglio al 15 Ottobre 2020 le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

PREMESSO che Il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza n. 83 del 1° Agosto 2020, che ordina di "usare protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 Agosto 2020, n. 198;

VISTO che il Ministero della Salute ha emesso la nuova ordinanza del 16 Agosto 2020, che prevede nuove misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria attraverso la sospensione delle attività del ballo, all'aperto e al chiuso, e l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi a rischio di assembramenti;

CONSIDERATO che la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani;

RITENUTO che nel centro storico cittadino si possono creare situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;



RITENUTO, pertanto, necessario dover disporre l'uso della mascherina nelle aree del centro storico e nelle aree adiacenti quando queste siano di maggior fruizione ed/od interessate da eventi pubblici e nell'area mercatale durante lo svolgimento del mercato;

DATO ATTO dell'aumento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane sull'intero territorio nazionale e nella Regione Toscana;

VISTO il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 241/90;

VISTO l'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, che stabilisce le modalità di determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

- O R D I N A -

- ai cittadini e agli operatori di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, all'interno dell'area mercatale per tutta la durata del mercato;
- è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, nelle aree del centro storico e nelle aree adiacenti quando queste siano di maggior fruizione ed/od interessate da eventi pubblici in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

La presente ordinanza ha validità fino alla data del 15 Ottobre 2020, scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Si dispone di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Anghiari (AR) e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, DECRETO-LEGGE 16 Maggio 2020, n. 33.

Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. - innanzi all'A.G. competente.

Il presente provvedimento viene trasmesso a: Prefetto di Arezzo, Ufficio Polizia Municipale, Stazione Carabinieri di Anghiari, Commissariato Polizia di Sansepolcro.

Anghiari, 31 Agosto 2020



II SINDACO
(dott. Alessandro Polcri)